REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2008 - Deliberazione N. 2098 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria – **Legge n°219 del 21/10/2005, art. 6: Schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni di volontari della Campania nel campo delle donazioni del sangue - Approvazione ed Autorizzazione alla stipula.**

PREMESSO

- che la Legge n° 219 del 21.10.2005, recante nuove norme in materia di attività trasfusionali e di produzione nazionale degli emoderivati, disciplina, all'art. 1 – 2° Comma, lett. 2c) -, ai fini del raggiungimento delle finalità in essa previste, le attività delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle Associazioni e Federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
- che - ai fini di permettere la partecipazione di esse realtà volontaristiche alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali, nonché la più ampia partecipazione di esse realtà ai fini della definizione, aggiornamento e monitoraggio sullo stato di attuazione - all'art. 6 – 1° Comma, lett.b – della cennata Legge 219/2005, vengono definiti i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti di che trattansi tra Regioni, Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- che viene, altresì, disposta l'adozione di uno schema tipo di convenzione, attraverso la quale vengono regolamentate le attività ad esse Associazioni e Federazioni assegnate dalla citata Legge n° 219 del 21/10/2005 e dalle altre disposizioni vigenti in materia, nonché nella quale vengono individuate anche le tariffe di rimborso dei costi delle attività associative e della eventuale attività di raccolta, costi ritenuti come livello minimo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 18/04/2007, con cui vengono fissate precise indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, nonché – a termini del 2° Comma del di esso art. 3 viene prescritto che la stipula delle convenzioni di che trattansi è subordinata alla verifica della conformità degli statuti di esse realtà associative a tali indicazioni;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 20/03/2008 (Rep. n° 115/CSR), ai sensi dell'art. 6 – 1° Comma, lett.b) – della Legge n° 219 del 21/10/2005, tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;

DATO ATTO che la Regione Campania ha aderito a tale Accordo, dando il proprio assenso;

CONSIDERATO che è necessario assicurare il concorso delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue, acchè questi possano meglio assicurare - escludendo ogni fine di lucro - per il loro territorio di competenza i livelli minimi ed uniformi di assistenza trasfusionale mediante l'incremento delle donazioni di sangue periodiche e volontarie, indispensabili per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale in sintonia con il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati pubblicato con D.M. dell'11/04/2008 e per l'incremento della sicurezza trasfusionale connesso proprio al tipo di donazione;

VISTO lo schema tipo, a tale titolo predisposto in conformità degli assunti normativi dianzi richiamati che qui forma parte integrante, dove – fra l'altro – viene ribadito quanto segue:

A) la previsione di accensione di apposita polizza assicurativa a garanzia del donatore e del candidato donatore da qualunque rischio, a carico della Regione Campania;

B) le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non sono reputate prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a termini dell'art. 8 – 2° Comma – della Legge n° 266 dell'11/08/1991;

C) i rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono riconosciuti e pagati entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n° 231 del 09/10/2002;

D) i relativi oneri di spesa sono a carico delle risorse finanziarie messe a disposizione delle A-A.SS.LL. ed AA.OO., - a tanto interessate – con i fondi alle stesse assegnate per il funzionamento della parte corrente, rientrando le spese per esse attività già tra quelle indistinte nell'Ambito "4" U.P.B. 4.15.38;

E) il riconoscimento dei costi delle attività associative, nonché dell'eventuale attività di raccolta in conformità dei parametri fissati dall'art. 9 del ricordato "Accordo" intervenuto in data 20/03/2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO la nota n°2008.0933481 del 10/11/2008 dell'Avvocatura Regionale della Campania che – in riscontro a precisa richiesta (cfr: prot. n°2008.0890770 del 27/10/2008) del Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza – ha rilasciato apposito parere;

CONSIDERATO, altresì, doveroso ed opportuno – ai fini di dare razionale funzionalità nell'esecuzione del presente provvedimento – delegare ex DL, n°502/92– per quanto di rispettiva territorialità - le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere – sedi di strutture trasfusionali – alla stipula delle convenzioni di specie, di cui allo schema qui in discorso, e che ad essa stipula esse Aziende attenderanno previo verifica delle finalità statutarie richieste dal ricordato D.M.S. del 18/04/2007, della regolarità di iscrizione ai registri regionali di cui alla Legge n°266 dell'11/08/1991 nonché al registro dell'Albo delle Associazioni dei donatori regionale di sangue di cui alle Delibere della Giunta Regionale della Campania n°2535 del 06/08/2003 e sua successiva n°1406 del 09/07/2004;

DATO ATTO, inoltre, che le convenzioni qui in discorso - ex lege 219 del 21/10/2005 - rilevano a tutti gli effetti le precedenti a tale titolo vigenti alla data antecedente della loro stipula;

VISTA la legge n° 266 dell'11/08/1991, legge quadro del volontariato;

RITENUTO, per quanto precede, di poter e dover dare attuazione a quanto disposto in merito ed, in tali sensi, provvedere ad approvare lo schema di convenzione, qui parte integrante;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di

1. approvare l'allegato schema di convenzione, regolante ai sensi della legge n° 219 del 21/10/2005 i rapporti di partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale le Regioni, le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
2. delegare le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, e per esse i rispettivi Direttori Generali, alla sottoscrizione delle convenzioni de quibus nei modi e termini di cui in narrativa;
3. disporre che, per la causale di cui in narrativa, le convenzioni vigenti alla data antecedente della sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente dispositivo n°2 decadono dal momento della detta stipula;
4. ribadire che gli oneri derivanti dalle convenzioni dovranno provvedere le AA.SS.LL. e AA.OO., a tanto interessate, della Regione con i fondi alle stesse assegnati per il finanziamento della parte corrente rientrando le spese per esse attività già tra quelle indistinte nell'Ambito "4" U.P.B. 4.15.38;
5. inviare copia del presente provvedimento all'A.G.C. Piano Sanitario, all'A.G.C. Assistenza Sanitaria – Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza, per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario — *D'Elia*

Il Presidente — *Bassolino*

Rep. n°_____del_____

CONVENZIONE

Oggetto: Legge n° 219 del 21/10/2005 – Accordo Stato, regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20.03.2008 – rep n°115 - : "Concorso nelle Attività trasfusionali ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare dello sviluppo dell'aferesi produttiva per l'ottenimento di emocomponenti e/o plasma per il fabbisogno terapeutico e/o da inviare all'Azienda convenzionata per la produzione di emoderivati –".

TRA

La Regione Campania e per essa l'Azienda _____ (C.F./P.IVA n°_____) – sede del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) – nella persona del Direttore Generale pro-tempore _____- nato a _____ il _____ (C.F. n°_____) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, su delega conferita dalla Regione Campania per la sottoscrizione della presente convenzione, giusta la Delibera Giunta Regionale n°_____ del _____,

E

L'Associazione/Federazione di Donatori Volontari di Sangue, denominata _____, con sede in _____ alla Via/Piazza _____ n°_____ (C.F. n°_____), nella persona del legale Rappresentante pro-tempore _____- nato a _____ il _____ (C.F. n°_____) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione/Federazione, a tanto autorizzato,

PREMESSO

Che la legge n° 219 del 21/10/2005 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" al 2° Comma – lett. B) - dell'art. 1 disciplina le attività delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle Associazioni e Federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale, ed al 1° Comma – lett. 1b) – del successivo art. 6 dispone per l'adozione di uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema individua anche le tariffe di rimborso dei costi delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;

Che, all'art. 7 della detta Legge n° 219/2005, lo Stato riconosce la funzione civica e sociale nonché i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

Che con il suddetto normato viene anche affermato che le Associazioni di donatori volontari di sangue e le relative Federazioni concorrono, ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;

Che rientrano, tra le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue, quelle il cui statuto corrisponde alle finalità riportate dalla stessa legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministero della Salute con apposito decreto in data 18.04.2007;

Che la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha stipulato in data 20/03/2008 l'accordo, recante il repertorio n° 115/CSR, ai sensi del 1° Comma, lett.b) – dell'art. 6 della Legge n° 219 del 21/10/2005, con il quale sono stati normati i

principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nonchè le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;

Che la Regione Campania ha aderito a tale "Accordo", dando il proprio assenso e, per l'effetto, accogliendo tutti gli articoli in esso compresi;

Che la Regione Campania, a termini dei DD.LL. n° 502/92 e successivo n° 517/93, ha delegato le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere - sedi di strutture trasfusionali – e per esse il di esse Direttori Generali pro-tempore alla stipula di convenzioni di specie, giusta la Deliberazione n°_____ del _____;

Che, in data _____, con deliberazione n° _____, la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema della presente scrittura di convenzione a farsi per la causale di cui in narrativa;

Che - al fine di poter meglio garantire per il loro territorio di competenza i livelli minimi ed uniformi di assistenza trasfusionale mediante l'incremento delle donazioni di sangue periodiche, volontarie ed indispensabili anche per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale in sintonia con il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati di cui al Decreto Ministeriale dell'11/04/2008 nonché per l'incremento della sicurezza trasfusionale connessi proprio al tipo di donazione – è indispensabile ed inderogabile assicurare ai Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale il concorso delle Associazioni e delle Federazioni di donatori volontari di sangue;

Che l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue, qui oggetto della Convenzione, certifica – escluso ogni fine di lucro - quanto segue:

A. di perseguire le finalità statutarie richieste dal decreto del Ministero della Salute del 18/04/2007;

B. di essere regolarmente iscritta ai Registri regionali del volontariato, di cui alla Legge n° 266 dell'11/08/1991;

C. di essere regolarmente iscritta al Registro dell'Albo delle Associazioni dei donatori regionali di sangue, di cui alla delibera n°2535 adottata dalla Giunta Regionale della Campania in data 06/08/2003,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura di Convenzione e hanno valore di patto;

Art. 2

l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue, denominata _____ concorre, ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti le attività trasfusionali, si obbliga a svolgere le seguenti attività:

A) la donazione del sangue e dei suoi componenti da parte dei propri donatori iscritti: tale donazione deve essere responsabile, volontaria, periodica e gratuita, senza fini di lucro;

B) la tutela dei propri donatori iscritti;

C) l'attuazione di attività di propaganda e promozione al dono del sangue ed emocomponenti;

D) la comunicazione al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) di riferimento dell'elenco nominativo dei propri donatori iscritti, aggiornato semestralmente;

E) l'inoltro dei propri donatori iscritti solo presso il SIMT di riferimento, identificativo con quello dell'Azienda _____, ai fini di meglio tutelare il donatore e del raggiungimento dell'autosufficienza;

Art. 3

la chiamata del donatore è concordata con il SIMT ed è, di norma, effettuata dall'Associazione/Federazione.

L'Associazione/Federazione, con idoneo preavviso, trasmette al detto Servizio di Immunoematologia e medicina Trasfusionale di riferimento l'elenco dei donatori che si presenteranno per gli accertamenti e la donazione.

Il SIMT è obbligato alla corretta tenuta ed all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti;

Art. 4

l'Azienda garantisce presso il SIMT tutte le attività di cui alla normativa vigente ed, in particolare, lo sviluppo dell'aferesi produttiva per l'ottenimento di emocomponenti e/o di plasma per il fabbisogno terapeutico e/o da inviare all'Azienda convenzionata per la produzione di emoderivati;

Art. 5

il SIMT sottopone a prelievo di sangue od emocomponenti tutti i donatori, a suo giudizio ritenuti idonei, iscritti ed inviati dall' Associazione/Federazione donatori.

I prelievi saranno effettuati anche oltre le necessità del territorio di competenza del SIMT, ai fini di contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale;

Art. 6

l'Associazione/Federazione può organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta – previa autorizzazione della Regione ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

Le raccolte sangue, promosse dall'Associazione/Federazione fra i suoi donatori iscritti e periodici, da effettuarsi fuori dai locali del SIMT di riferimento, saranno preventivamente autorizzate e concordate con il Responsabile del detto SIMT nell'ambito del territorio di competenza.

Dette raccolte potranno essere effettuate con personale, mezzi e materiali del SIMT o dell'Associazione/Federazione sotto la responsabilità tecnica del SIMT di riferimento ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

In base al normato vigente in materia, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.

Considerato che è in atto nella Regione Campania il completamento della rete gestionale informatica trasfusionale, deve essere sviluppata con le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue:

A. una gestione associativa del servizio di chiamata mediante modalità organizzative, atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;

B. la gestione dell'archivio dei donatori mediante la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informatico bi-direzionale di una Banca Dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e le strutture trasfusionali di riferimento, a loro volta collegate al C.R.C.C.;

Art. 7

per quanto riguarda le modalità operative, le parti convengono di attenersi al Regolamento tecnico operativo, approvato – in conformità al piano regionale sangue e le indicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle attività trasfusionali ai sensi dell'art.6 della Legge n°219/2005 - dal Responsabile del SIMT e dal Presidente dell'Associazione/ Federazione e che fa parte integrante della presente Convenzione.

Il Direttore del SIMT di riferimento è il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi ex Lege 241/90;

Art. 8

l'Azienda consente la presenza, presso il SIMT di riferimento, di un iscritto all'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue per la sensibilizzazione dei donatori occasionali e per la propaganda alla donazione periodica e volontaria o altre forme di collaborazioni sociali o tecniche concordate con il Responsabile del SIMT di riferimento.

Inoltre essa azienda riserva un'area di parcheggio gratuito per i mezzi di trasporto dei donatori in occasione delle loro donazioni;

Art. 9

le parti prendono atto che - in conformità a quanto disposto dall'art. 8 dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome (rep. n° 115/CSR del 20/03/2008) – hanno stipulato, d'intesa con l'Associazione/Federazione, la polizza assicurativa n°_____ - accesa presso la Società Assicuratrice _____ - che garantisce il donatore ed il candidato donatore da qualsivoglia rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, da donazioni di sangue o emocomponenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

La detta polizza assicurativa n°_____ è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 10

l'accertamento dell'idoneità del donatore e dell'aspirante donatore, iscritto all'Associazione/Federazione per l'ammissione alla sua prima donazione del sangue od emocomponenti, i controlli ad ogni donazione e quelli periodici previsti, sono eseguiti presso il SIMT di riferimento territoriale, dal medico di esso SIMT secondo quanto fissato dalla normativa vigente con eventuali integrazioni emanate dall'Autorità regionale o dalla Direzione aziendale con provvedimento formale senza oneri per il donatore o l'Associazione/Federazione.

Il SIMT garantisce il pieno rispetto dei criteri di protezione del donatore secondo la norma vigente in materia trasfusionale.

I risultati degli esami e delle visite saranno comunicati, nel più breve tempo possibile, rispettando i criteri stabiliti per la " privacy ", al Direttore Sanitario dell'Associazione/Federazione nonché al donatore;

Art. 11

i Donatori, che hanno effettuato la donazione, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la retribuzione per l'intera giornata lavorativa.

In caso di inidoneità alla donazione, la retribuzione sarà corrisposta limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità ed alle relative procedure.

La certificazione relativa sarà rilasciata dal SIMT, come previsto in merito dall'art. 8 della Legge n° 219 del 21/10/2005;

Art.12

i costi delle attività associative da corrispondere all'Associazione di donatori sono quelli previsti dall'Allegato A all'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n.115 del 20 marzo 2008, che, unitamente a copia dell'accordo, è allegato alla presente scrittura e ne forma parte integrante.

Il legale rappresentante dell'Associazione/Federazione provvederà, ogni tre mesi, ad inoltrare al Direttore Generale dell'Azienda _____ il riepilogo delle donazioni effettuate dai propri iscritti presso il SIMT dell'Azienda, corredato di copia delle certificazioni di donazione rilasciate.

Le attività svolte, in conformità alla presente scrittura, dall'Associazione/Federazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 – 2° Comma – dell'art. 8 della Legge n° 266 dell'11/08/1991.

I relativi rimborsi – considerati debiti privilegiati - sono pagati dall'Azienda entro i limiti stabiliti dal D. Lgs. n° 231 del 09/10/2002.

L'onere derivante dalla presente convenzione è stimato in €uro _____ per il triennio sulla base dei dati di spesa relativi al triennio antecedente forniti dall'Azienda.

Art. 13

dopo ogni donazione presso il SIMT, l'Azienda fornisce gratuitamente un adeguato ristoro al donatore, come previsto dall'art. 4 del D.M. del 03/03/2005.

Qualora sussistono difficoltà per l'erogazione del ristoro, da parte dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera, a ciò provvede l'Associazione/Federazione donatori dietro un rimborso delle spese pari ad €uro 1,50 per donatore.

Tale rimborso è considerato debito privilegiato;

Art. 14

è fatto divieto all'Associazione/Federazione di donatori volontari di effettuare raccolte autonomamente senza la preventiva autorizzazione del responsabile del SIMT;

Art. 15

è fatto divieto assoluto a chiunque di utilizzare, a scopo trasfusionale, unità di sangue prelevato in difformità delle normative vigenti in materia e della presente Convenzione;

Art. 16

la presente Convenzione ha validità triennale a far data dalla sua stipula.

Potrà essere definito, sei mesi prima del termine della scadenza, eventuale rinnovo della presente Convenzione ed, in tale sede, potranno essere apportate eventuali modifiche laddove interverranno eventi dettati da variazioni per effetto di modifiche legislative.

I rimborsi delle attività dell'Associazione/Federazione saranno adeguati – in base degli indici ISTAT – dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza fino al rinnovo triennale, fatti salvi eventuali interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche;

Art. 17

la presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi del 1° Comma dell'art. 8 della Legge n° 266 dell'11/08/1991 e sarà registrata a cura dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, lì _____

Il Presidente dell'Associazione/Federazione	Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera
"_____"	"_____"
_____	_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il legale rappresentante dell'Associazione/Federazione dichiara di aver attentamente letto quanto sopra esposto e di accettare espressamente le clausole ivi contenute nella presente Convenzione.

Il Presidente dell'Associazione/Federazione

"_____"

_____

ALLEGATO “A”

L’allegato comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa (nel caso di materiale fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento).

Attività	
	euro
rimborsi per le attività associative	
donazione di sangue	17,96
donazione di plasma in aferesi	21,86
donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi)e donazione multipla	25,77
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
raccolta sangue	34,75
raccolta plasma in aferesi	40,72
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	40,72
donazione multipla	40,72
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
Sangue	52,71
plasma in aferesi	62,58
piastrine in aferesi (citoaferesi)	66,49

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

Rep. Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", e, in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), il quale stabilisce, tra l'altro che, con apposito accordo da sancirsi ai sensi dei predetti articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;

VISTA la nota in data12 marzo 2008, con la quale il Ministero della salute, in attuazione della predetta disposizione di legge, ha trasmesso la proposta di Accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota del 17 marzo 2008, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha comunicato il parere tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ARTICOLO 1
(Termini generali dell'Accordo)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219, vengono definiti i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra Regioni, Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
a) Viene garantita alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali, in analogia a quanto previsto a livello nazionale dalla normativa vigente.
b) Vengono individuate le tariffe di rimborso delle attività associative, uniformi su tutto il territorio nazionale.
c) Viene garantita la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai fini della definizione, aggiornamento e monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Accordo.
d) Possono accedere alle convenzioni previste dal presente accordo esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/05 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91.
e) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei principi generali e dei criteri contenuti nel presente accordo, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione territoriale, provvedono alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
f) Qualora le Regioni e le Province Autonome non provvedano alla stipula delle convenzioni di cui al presente accordo entro i termini previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentita la Consulta, previa diffida alle Regioni inadempienti a provvedere entro tre mesi, attiva i poteri sostitutivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
g) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione regionale, le Regioni e le Province autonome garantiscono la sottoscrizione di appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue operanti nel proprio territorio di competenza, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel presente accordo e secondo le modalità previste nella convenzione stessa.

ARTICOLO 2
(Oggetto della Convenzione)

1. Le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari del sangue, nello stipulare le convenzioni, applicano i seguenti principi fissati quali schema-tipo delle convenzioni stesse:

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

a) garanzia della partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
b) promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
c) promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
d) promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
e) sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema trasfusionale;
f) sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
g) promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario.
h) promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
i) inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
j) incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
k) definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;
l) definizione di: durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.

ARTICOLO 3
(Partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue alla programmazione regionale e locale)

1. Le Regioni e le Province autonome garantiscono la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali. A tal fine istituiscono organismi collegiali, all'interno dei quali sono adeguatamente rappresentate le componenti associative.
2. I suddetti organismi collegiali, a livello sia regionale che locale, svolgono i seguenti compiti:
a) proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2;
b) esprimere pareri consultivi e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione generale ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale;
c) monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali.
3. Le Regioni e le Province Autonome definiscono altresì le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue nei comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale.

ARTICOLO 4
(Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti)

1. In base al presente accordo le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti. Tali attività sono attuate attraverso:
a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
d) il supporto alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.
2. Le Regioni e le Province autonome potranno valutare iniziative particolari e/o progetti obiettivo, in accordo con Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso delle Aziende Sanitarie e strutture equiparate, assicurandone il relativo finanziamento.

ARTICOLO 5
(Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue)

1. In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.
2. Sulla base di quanto previsto dai Piani Sanitari regionali e Piani Sangue Regionali, le Regioni e le Province autonome concordano con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:
a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata delle Associazioni e Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;
b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
c) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e le strutture trasfusionali di riferimento.

3. Le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento, previa autorizzazione della Regione competente ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei criteri di accreditamento delle unità di raccolta, previsti dalla normativa vigente e nell'ambito dei rapporti convenzionali definiti con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, fissano in particolare:
a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività;
b) le modalità di integrazioni tecniche e funzionali con il servizio trasfusionale territorialmente competente ed i relativi standard operativi;

ARTICOLO 6
(Formazione)

1. Le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.
2. Le Regioni e le Province autonome promuovono il supporto, anche con eventuali risorse, per lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

ARTICOLO 7
(Tutela del donatore e promozione della salute)

1. La legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
2. A tale fine le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei rapporti convenzionali, definiscono specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per favorire:
a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;

h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

ARTICOLO 8
(Copertura assicurativa)

1. Le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le Aziende Sanitarie, stipulano, d'intesa con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo. La stipula delle polizze assicurative può essere demandata alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue autorizzate alle gestione delle unità di raccolta, con oneri a carico della Regione o Provincia autonoma di riferimento.
2. La polizza assicurativa è parte integrante della convenzione.

ARTICOLO 9
(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento dell'attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori, in base al presente schema tipo di convenzione, le regioni e le province autonome, garantiscono il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, come da allegato "A", parte integrante del presente accordo, ritenuti come livello minimo uniforme su tutto il territorio nazionale.
2. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2 .
3. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002.
4. In sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.

ARTICOLO 10
(Accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione o della Provincia e delle Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge del 11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ARTICOLO 11
(Durata della Convenzione)

1. Le convenzioni stipulate ai sensi del presente accordo hanno validità di tre anni. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in qualunque momento modificare la convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.
2. I rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatto salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

ALLEGATO "A"

L'allegato comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa (nel caso di materiale fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento).

Attività	
	euro
rimborsi per le attività associative	
donazione di sangue	17,96
donazione di plasma in aferesi	21,86
donazione di piastrine in aferesi (citoafercsi)e donazione multipla	25,77
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
raccolta sangue	34,75
raccolta plasma in afercsi	40,72
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	40,72
donazione multipla	40,72
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
Sangue	52,71
plasma in aferesi	62,58
piastrine in aferesi (citoaferesi)	66,49
donazione multipla	66,49

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2008. 0933481 del 10/11/2008 ore 10,59
Dest.: Assistenza ospedaliera e sovrintendenza sui servizi regionali di emergenza
Fascicolo: XXXV/1/1
Assistenza ospedaliera e sovrintendenza sui servizi regionali di emergenza

P.I. C.F. 12.11.08

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

14/11/08

PB 183/20- 05/2008

All'AGC Assistenza Sanitaria **20**
Settore Assistenza Ospedaliera
Sovrintendenza Servizi
Regionali di Emergenza **05**
Centro Dir. Isola C/3
N A P O L I

Prot. n. _____/Avv.ra
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: Convenzione per il concorso
Delle attività trasfusionali

Con nota in data 4.11.2007, n. 2008. 0890770 il Settore in indirizzo ha trasmesso copia della convenzione da stipularsi con le associazioni e federazioni di donatori di sangue ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 219/2005 ed in attuazione dell'accordo seguito alla Conferenza Permanente per i rapporti tra le Stato e le Regioni tenutasi il 20 marzo 2008.

Questa Avvocatura, in armonia con i propri compiti istituzionali, ha proceduto all'esame dei meri aspetti giuridici dello stesso, prescindendo da ogni considerazione in ordine alle motivazioni che sono alla base delle scelte operate dall'amministrazione che sono come è noto di esclusiva competenza degli organi di amministrazione attiva, ed in merito formula le seguenti considerazioni.

Preliminarmente occorre osservare che il Settore in indirizzo, nella nota che si riscontra, fa presente che la nuova legge che disciplina le attività trasfusionali n. 219/2005 dispone, fra l'altro, di regolamentare la erogazione dei livelli essenziali per le attività trasfusionali, anche attraverso la partecipazione delle associazioni e federazioni di donatori di sangue che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo Stato - Regioni, deve essere garantita in modo trasparente ed assicurando la massima partecipazione.

A tal fine la legge in parola stabilisce che le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con le suddette associazioni e federazioni sulla base di uno schema tipo di convenzione (cfr. art. 6 lett. b) L. n. 219/2005), che individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale.

Il settore, pertanto, ha provveduto a predisporre lo schema di convenzione che si sottopone al vaglio della scrivente e che andrebbe riformulato sia in ordine alla costituzione in atto delle parti quanto agli altri elementi essenziali e cioè l'oggetto ed il prezzo contrattuale.

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081.7963775 - Fax 081.7963685 - e-mail: avv.consulenza@regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Foglio n. _____

Per quanto riguarda i soggetti si rende opportuno rammentare che ove non si costituisca in atto la Regione oltre ad essere indicato il soggetto che la sostituisce devono essere espressamente riportati gli estremi dell'atto in virtù del quale gli deriva il potere di costituirsi (delega, procura o mandato con o senza rappresentanza).

In ordine all'oggetto del contratto di cui all'art. 1, 2 e 3 si consiglia di riformularlo dettagliando tutte le attività che saranno oggetto delle prestazioni contrattuali ed utilizzando la seguente formula iniziale: "*L'Associazione/Federazione si obbliga a svolgere le seguenti attività……*".

Relativamente alle modalità operative (art. 6) si suggerisce di indicarle espressamente in atto oppure di allegare il regolamento tecnico operativo al contratto scrivendo la seguente formula "…….le parti convengono di attenersi al regolamento tecnico operativo che, conosciuto e sottoscritto dalle parti, è allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale…".

In ordine all'art. 8 si consiglia di dare atto che la polizza assicurativa è stata stipulata ed è parte integrante della convenzione così come stabilisce l'art. 8 del citato accordo Stato - Regioni.

L'art. 11 andrà integrato dell'importo contrattuale e dei singoli costi delle attività da corrispondere alla Associazione, non essendo all'uopo esaustivo il mero richiamo ad altri atti seppur allegati al contratto.

Dall'art. 15 dovrebbe essere espunto il penultimo capoverso.

Si rammenta, infine, che va richiamato il valore pattizio delle premesse, che dovrebbe costituire il primo articolo del contratto.

Nei sensi sopra citati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO
Avv. Lidia Buondonno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Massimo Lacatena

IL COORDINATORE DELL'AREA
Avv. Vincenzo Baroni